

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.7.2022, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. xxxx/2020 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente

SENTENZA

tra

FIDEIUSSORE OPPONENTE

opponente

e

SOCIETA' MANDATARIA di **SOCIETA' MANDANTE**

opposta

Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Conclusioni dell'opponente: accertamento della nullità, inesistenza, invalidità o inefficacia della notificazione del decreto ingiuntivo, della nullità dei contratti di fideiussione da ella sottoscritti, in subordine del loro articolo 6, decadenza della creditrice dal diritto di procedere nei suoi confronti, revoca del decreto ingiuntivo.

Conclusioni dell'opposta: dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, di incompetenza del Tribunale di Chieti in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di L'Aquila, rigetto dell'opposizione, conferma del decreto opposto; in via subordinata condanna della sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** al pagamento della somma ritenuta dovuta

FATTO E DIRITTO

Con decreto n. xxx del 25.5.2019 questo Tribunale ha ingiunto alla sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** (in solido con i sig.ri **ALTRO FIDEIUSSORE**) il pagamento (nei limiti delle fideiussioni prestate) della somma di € 80.140,48 (oltre interessi e spese della procedura) in favore della **SOCIETA' MANDANTE**, creditrice della sig.ra **ALTRO FIDEIUSSORE**, per la quale la sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** aveva prestato fideiussione con contratti del 21.2.2013 e del 16.10.2013.

Il decreto era stato notificato alla sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE**, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in data 17.7.2019, all'indirizzo **OMISSIS**, luogo in cui ella risiedeva anagraficamente, ma nel quale di fatto non dimorava, mediante consegna ad **ALTRO FIDEIUSSORE** a sua volta coniuge di **ALTRO**

FIDEIUSSORE, e qualificatosi suo genero convivente, impegnatosi alla consegna dell'atto alla destinataria, che però non aveva effettuato.

Il **FIDEIUSSORE OPPONENTE** – avuta conoscenza del provvedimento monitorio dopo avere ricevuto la notificazione di un atto di citazione che lo presupponeva (e da cui è scaturito il procedimento n. xxx/2019 r.g.) - ha quindi proposto opposizione tardiva al decreto, eccependo la nullità dei contratti di fideiussione da ella sottoscritti, in quanto conformi al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2.5.2005, quanto meno nella parte in cui prevedevano la deroga al termine stabilito dall'art. 1957 c.c., termine che nel suo caso era stato superato.

Ha chiesto quindi accertarsi la nullità, inesistenza, invalidità o inefficacia della notificazione del decreto ingiuntivo, la nullità dei contratti di fideiussione da ella sottoscritti, in subordine del loro articolo 6, la decadenza della creditrice dal diritto di procedere nei suoi confronti, e la revoca del decreto ingiuntivo.

La **SOCIETA' MANDATARIA**, quale mandataria della **SOCIETA' MANDANTE**, si è costituita in giudizio, sostenendo la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, l'incompetenza funzionale di questo Tribunale, in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese di L'Aquila, a provvedere sulla domanda di nullità della fideiussione, e contestando la dedotta nullità.

Ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, che venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di L'Aquila, il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto opposto; in via subordinata che la sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** venga condannata al pagamento della somma ritenuta dovuta.

In assenza di attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.7.2022, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.

Va esclusa l'improcedibilità della domanda, per mancato espletamento della procedura di mediazione, che parte opponente ha evidenziato in fase conclusionale.

Il rilievo d'ufficio di tale omissione, che può avvenire entro la prima udienza e che solo per questo è stato contenuto nel provvedimento del 7.4.2021, aveva il solo scopo di consentire, ove la questione di inammissibilità (dell'opposizione per tardività) fosse stata risolta in senso favorevole all'opponente, di legittimare la successiva concessione dei termini per la presentazione della domanda ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010.

Nella vicenda in esame, invece, l'improcedibilità non può essere dichiarata perché, per le ragioni di seguito indicate, sulla domanda di pagamento della società opposta si era già formato il giudicato alla data in cui è stata proposta opposizione da parte della sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE**, per cui non è stato concesso il termine di 15 giorni per l'introduzione della domanda di mediazione.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che gli atti di causa dimostrano la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, poiché:

- i certificati in atti documentano che la sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** alla data di notificazione del decreto ingiuntivo era anagraficamente residente in **OMISSIS**, residenza che ha mantenuto almeno sino al 3.3.2021, luogo in cui il provvedimento è stato notificato;

- il sig. **ALTRO FIDEIUSSORE**, cui è stato consegnato il decreto ingiuntivo, era anch'egli residente al medesimo indirizzo, come da documentazione anagrafica;

- all'indirizzo di **OMISSIS**, la sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** ha ricevuto la notificazione del giudizio per revocatoria ex art. 2901 c.c. (rubricato al n. xxxx/2019 r.g.) in data 18.12.2019;

- non vi è in atti alcuna documentazione di cambi di residenza da parte della sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE**, né ella ha indicato in quale altro luogo dimorerebbe;

- nella procura alle liti rilasciata al suo difensore per proporre l'opposizione in esame la stessa sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** ha dichiarato di essere residente a **OMISSIS**

Bisogna poi considerare che (Cass. Sez. II Civ., ordinanza n. 24681 dell'8.10.2018) "La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani...", che la opponente ha confermato di essere la suocera del sig. **ALTRO FIDEIUSSORE**, che ella non ha sostenuto che la presenza di quest'ultimo nel luogo della notificazione fosse casuale o occasionale, e che (Cass. Sez. V Civ., sentenza n. 27587 del 30.10.2018) "In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate".

Per cui, dato che il decreto è stato consegnato al sig. **ALTRO FIDEIUSSORE**, che risulta anagraficamente residente al medesimo indirizzo della sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE**, che si è qualificato genero convivente di quest'ultima, che il rapporto di convivenza è documentato dai certificati di residenza in atti, va esclusa qualsiasi irregolarità della notificazione.

Ove si volesse sostenere che il sig. **ALTRO FIDEIUSSORE** e la sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** fossero residenti al medesimo indirizzo, ma non convivessero (ad esempio abitando in appartamenti distinti siti al medesimo indirizzo), l'opposizione sarebbe comunque tardiva.

L'opponente ha dichiarato di avere avuto conoscenza del provvedimento monitorio quando le è stato notificato l'atto di citazione per la revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia in data 18.12.2019 (come ha documentato parte opposta), e, inoltre, è documentato il fatto che il 18.5.2020 la sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** ha preso visione, tramite il suo procuratore, del fascicolo n. xxxx/2019 r.g., nel corso del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.

Nel primo e nel secondo caso i termini per proporre opposizione sarebbero comunque decorsi, rispettivamente, il 27.1.2020 ed il 27.6.2020, dato che (Cass. Sez. VI-III Civ., ordinanza n. 2608 del 2.2.2018) "In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre."

L'opposizione deve quindi essere dichiarata inammissibile, ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase decisionale € 4.253,00, nulla per la fase istruttoria poiché non svolta).

L'inconsistenza dei motivi di opposizione è tale da imporre la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata in € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra **FIDEIUSSORE OPPONENTE** nei confronti della **SOCIETA' MANDATARIA** quale mandataria della **SOCIETA' MANDANTE**, con atto di citazione notificato in data 29.12.2020, così decide:

- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e conferma il decreto opposto;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla opposta, liquidate in complessivi € 8.433,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma equitativamente determinata in € 1.000,00

Chieti, 23/11/2022

Il giudice

Marcello Cozzolino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*